



COMUNE DI ROCCARASO

Provincia dell'Aquila

Viale degli Alberghi n.2/A 67037 Roccaraso(AQ) Tel. 0864/61921 – Fax 0864/6192.222
PEC:protocollo.roccaraso@pec.it–E-mail:protocollo.@comune.roccaraso.aq.it

Ordinanza n. 25 (R.G.) n.6delSindaco 12/08/2024

OGGETTO: ADOZIONE MISURE PER CARENZA IDRICA STAGIONE ESTIVA 2024 .

IL SINDACO

VISTA la nota della Società SACA S.p.A., gestore del sistema idrico integrato, in atti al protocollo numero del 7753 del 18 luglio 2024, relativa all'“Adozione misure per carenza idrica stagione estiva”, con la quale si chiede l'emissione di ordinanza per il divieto di prelievo e di consumo di acqua potabile per usi differenti da quelli domestico, igienico e produttivo, con invito alla cittadinanza ad un uso razionale e corretto dell'acqua potabile;

RILEVATO CHE la diminuzione del flusso di acqua potabile delle sorgenti e l'aumento degli utenti per la stagione estiva;

CHE un eccessivo uso di acqua potabile, dovuto ad impieghi contrari (irrigazione di orti e giardini, lavaggio di autoveicoli) costituisce un pregiudizio alla regolare erogazione dell'acqua;

CONSIDERATA la necessità di conseguire una razionale distribuzione dell'acqua potabile in tutte le zone del Capoluogo e frazione;

Visti:

- l'articolo 50, comma 5, e 54, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000;
- lo Statuto Comunale.

ORDINA

Per le motivazioni di cui in premessa e che qui si intendono interamente richiamate, a far data dall'adozione della presente ordinanza, che i prelievi di acqua dalla rete idrica di distribuzione comunale siano consentiti esclusivamente per i normali usi domestici e sanitari, ovvero per tutte le attività produttive regolarmente autorizzate;

È severamente proibito irrigare orti e giardini, lavare autoveicoli e, in ogni caso, usare l'acqua potabile per usi diversi da quelli sopra richiamati;

Il Comando di Polizia Municipale e a tutti gli Agenti della forza Pubblica sono incaricati a far rispettare la presente Ordinanza.

AVVERTE

che la violazione della presente ordinanza comporta l'applicazione di sanzioni ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, e dell'art. 650 c.p.. A norma dell'articolo 3, comma 4, della legge 241/1990, avverso la presente ordinanza chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza, al Tribunale Amministrativo Regionale; in alternativa, nel termine di 120 giorni dell'avvenuta conoscenza, potrà essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato.

Il Sindaco

(Dott. Francesco Di Donato)

